



ACI

Automobile Club d'Italia

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA  
REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO REGIONALE  
DELL' INFOMOBILITÀ - FASE II  
STIPULATA IN DATA 5 marzo 2013

TRA

Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Arch. Manuela Manetti, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (di seguito denominata "Regione" o "Amministrazione Regionale")

E

Automobile Club d'Italia con sede in Roma, Via Marsala n. 8, codice fiscale 00493410583, rappresentata dal Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (di seguito denominato "ACI") (Regione e ACI, di seguito, sono congiuntamente definite le "Parti", e singolarmente la "Parte")

L'anno duemilaquindici, il giorno 06 del mese di luglio, in Roma, le Parti come sopra rappresentate

PREMESSO CHE

1. il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii. (il "Reg. FESR"), ha definito i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (il "FESR"), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione

territoriale europea" - quali definiti all'art. 3, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999, e ss.mm.ii. (il "Reg. Gen. 1083") -, nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del FESR;

2. il Reg. Gen. 1083/2006 reca disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

3. il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (il "Reg. di attuazione") stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Gen. 1083 e del Reg. FESR;

4. la Regione, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 3 aprile 2007, ha approvato la proposta di Programma operativo cofinanziato dal FESR nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Competitività Regionale e Occupazione" per il periodo 2007-2013 (il "POR FESR");

5. la Commissione Europea ha approvato il POR FESR con Decisione C (2007) 4584 del 2 ottobre 2007. Nell'ambito del POR FESR è incluso l'Asse III "Accessibilità" avente come specifica attività il "Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio";

6. la Giunta Regionale ha approvato, con Delibera ("DGR") n. 86 del 15 febbraio 2008, il Piano Regionale di Infomobilità;

7. la DGR n. 969 del 22 dicembre 2008 disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi cofinanziati con risorse del FESR;

8. con DGR n. 295 del 30 aprile 2009 la Giunta Regionale ha approvato la Scheda attuativa, allegata alla DGR medesima e relativa all'Asse III

"Accessibilità" - Attività 1 "Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio" del POR FESR, nella quale sono descritti: il contenuto tecnico delle attività, i soggetti beneficiari, i programmi di investimento, le spese ammissibili e l'ammontare dei contributi, le procedure tecniche e finanziarie, la struttura responsabile della gestione dell'attività ("RGA"), i criteri di selezione delle operazioni. Le risorse programmate per l'attuazione del summenzionato programma ammontano complessivamente a € 241.000.000,00 (Euro duecentoquarantunomilioni);

9. la Direzione Regionale Trasporti della Regione e ACI hanno stipulato un Accordo Quadro di Collaborazione istituzionale, ratificato con DGR n. 272, del 18 aprile 2008 finalizzato all'individuazione di soluzioni di mobilità sostenibile e sicura, e alla diffusione della cultura della mobilità responsabile (l'Accordo Quadro");

10. l'Accordo Quadro è stato stipulato nella forma della cooperazione tra amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (la "Legge 241/90"), in considerazione della natura di ente pubblico non economico di ACI e delle sue funzioni istituzionali. Lo stesso prevede che la Regione e ACI operano congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, per fornire il necessario supporto alla realizzazione di una serie di attività nel campo dei trasporti regionali, tra cui figurano, in particolare, quella relativa alla realizzazione di sistemi di raccolta di dati, elaborazione e diffusione delle informazioni sullo stato del sistema regionale di mobilità e quella relativa alla creazione di

moderne strutture per la rilevazione dei flussi di traffico e la contestuale erogazione di servizi informativi per la mobilità;

11. ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4 del Reg. Gen. 1083/2006 il "beneficiario" è qualsiasi organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni (il "Beneficiario");

12. L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

13. il Documento di lavoro dei servizi della Commissione UE concernente l'applicazione del diritto UE in materia di appalti pubblici ai rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici ("cooperazione pubblico-pubblico") del 4 ottobre 2011 - SEC (2011) 1169 def. - ha stabilito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che l'applicazione delle norme in materia di appalti agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche è esclusa in presenza delle seguenti condizioni, che sono soddisfatte nella fattispecie, ossia: la cooperazione coinvolge soltanto amministrazioni aggiudicatrici, senza partecipazione di capitale privato; la cooperazione ha carattere di una cooperazione reale, intesa all'esecuzione congiunta di un compito comune, contrariamente ad un normale appalto pubblico; la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

14. in data 9 dicembre 2009 tra la Direzione Regionale Trasporti della Regione e ACI è stata stipulata una "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'infomobilità" registrata al Registro cronologico Ufficiale Rogante regionale al n. 12426 dell'8 febbraio 2010;

15. con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 15 del 28.03.2012, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n.240 del 20.05.2011, si è proceduto alla revisione del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007-2013, anche con riferimento all'Asse III, Attività I "Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio", prevedendo su detta Attività uno stanziamento di € 74.500.000,00

16. con la DGR n. 332, del 14 luglio 2011, che ha revocato la precedente DGR 295 del 30 aprile 2009, è stato Approvato il Nuovo Programma degli interventi da finanziare nell'ambito del POR FESR Lazio 2007-2013, Asse III, Attività I "Miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL, potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio" tra cui è ricompreso l'intervento relativo all'Infomobilità, per un importo complessivo di € 15.600.000;

17. le Parti hanno stipulato una nuova "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'infomobilità", sottoscritta in data 12 marzo 2012 e registrata al Registro cronologico Ufficiale Rogante regionale al n. 15152 del 13 aprile 2012, con la quale le Parti stesse, tenuto conto della complessità organizzativa e dell'esigenza di sviluppo del progetto anche in relazione al potenziamento ed alla ottimizzazione tecnologica del Centro, hanno ritenuto necessario procedere, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 241/90, alla modifica della precedente Convenzione per conferire ad ACI il ruolo di soggetto attuatore, e qualificando la Regione come Beneficiario, a norma del Reg. Gen. 1083, art. 2, paragrafo 4;

18. le Parti, di comune accordo, hanno attribuito alla suddetta nuova Convenzione efficacia novativa e sostitutiva rispetto alla precedente di cui al punto 11, prorogandone la scadenza al 31/12/2012, ferma restando la piena efficacia dell'Accordo Quadro;

19. la realizzazione dei Servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità Fase I, dettagliatamente indicati nell'Allegato progettuale della Convenzione suddetta, sono stati realizzati nel periodo temporale che va dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2012;

20. al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di Infomobilità di cui trattasi fino alla fine del periodo di attuazione del POR-Fesr Lazio 2007-2013 impiegando sull'intervento le ulteriori disponibilità previste dalla suddetta DGR n. 332 del 14 luglio 2011, in data 5 marzo 2013 le Parti hanno stipulato la "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità - Fase II", che descrive dettagliatamente i servizi previsti nell'Allegato progettuale della Convenzione stessa;

21. con nota n. 169897 del 16.12.2013 la Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ha richiesto ad ACI una rimodulazione della suddetta Convenzione II° Fase, attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo finalizzato ad apportare le modifiche necessarie per assicurare la piena efficacia ed ottimizzazione dei servizi da realizzare, con una diminuzione del budget non ancora utilizzato e precedentemente destinato a sviluppi tecnologici;

22. Con la suddetta nota n. 169897 del 16.12.2013, la Regione Lazio ha richiesto la convocazione del Comitato Tecnico Bilaterale, di cui all'art' 11 della Convenzione 5 marzo 2013- II° Fase, il quale riunitosi in data

28.01.2014 e in data 30.07.2014 ha convenuto sulla necessità ed opportunità di accogliere le indicazioni formulate dalla Regione Lazio nella lettera di cui sopra e di stipulare il presente Atto aggiuntivo alla Convenzione 5 marzo 2013 concordando sul relativo schema;

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Articolo I - Premesse ed efficacia

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo alla "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell' Infomobilità - Fase II" stipulata in data 5 marzo 2013.
2. Le Parti riconoscono e confermano il comune interesse alla realizzazione del Progetto Infomobilità, valutando positivamente i risultati finora conseguiti tramite la reciproca collaborazione tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 attuata per la realizzazione del Progetto Infomobilità, attraverso la quale sono stati realizzati l'aggregazione di tutte le fonti informative sul trasporto e la viabilità regionale, il monitoraggio delle reti del trasporto regionale, l'offerta di supporto decisionale all'utenza, la rilevazione e il monitoraggio dei flussi di traffico, la comunicazione multicanale delle informazioni raccolte secondo i principi della tempestività della affidabilità e dell'utilità rispetto alla posizione e all'esigenza dell'utenza.
3. Le Parti, di comune accordo, considerano la realizzazione dei Servizi per il Centro regionale dell' Infomobilità - Fase II, un necessario completamento delle attività di cui alla precedente Convenzione - Fase I, in quanto si vengono a sviluppare, implementare e monitorare le attività già

messe in atto - anche con l'ampliamento dello sviluppo territoriale delle stesse nell'ambito regionale - ed a realizzare ex novo ulteriori servizi di Infomobilità.

4. A causa della sua natura, il presente Atto Aggiuntivo rappresenta prevalentemente modifiche ed integrazioni riguardanti i servizi che devono essere realizzati da ACI nella Fase 2 dell'intervento "realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità" a far data dalla stipula del presente Atto.

5. Rimane pertanto inalterato ed integralmente efficace il testo della "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità - Fase II" stipulata tra le Parti in data 5 marzo 2013, salvo quanto riportato nel seguente Articolo 2 ad integrazione e modifica alla Convenzione stessa.

#### **Articolo 2 - Modifiche ed integrazioni**

1. Le modifiche ed integrazioni riguardanti i servizi che devono essere realizzati da ACI nella Fase II dell'intervento "realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità" a far data dalla stipula del presente Atto, sono puntualmente elencate e descritte nell'Allegato Progettuale al presente Atto e consistono nelle seguenti attività: rimodulazione del Servizio "Estensione Luceverde Mobile Traffic" (cellular floating car data), previsto nell'allegato progettuale al capitolo 3 della Convenzione, sostituendo l'attività di estrazione con quella più economica di acquisizione diretta di Floating Car Data, a copertura degli stessi 616 km di strade; definizione e avvio delle azioni necessarie alla gestione e al mantenimento



dell'operatività dei servizi realizzati per la Centrale regionale dell'infomobilità oltre il periodo di vigenza della Convenzione in essere.

2. Conseguentemente alla modifica ed all'implementazione delle attività previste nell'Allegato progettuale alla "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell' Infomobilità - Fase II" stipulata tra le Parti in data 5 marzo 2013, il Quadro Economico contenuto nell' Allegato Progettuale al presente Atto costituisce il Quadro Economico definitivo della suddetta Convenzione.

3. Ad integrazione di quanto riportato all'art 9 della "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell'Infomobilità - Fase II" stipulata tra le Parti in data 5 marzo 2013 si precisa che i pagamenti da effettuare a partire dalle lettere c), d) ed e) saranno effettuati successivamente al controllo della documentazione da parte dell' Ufficio Controllo di 1° Livello, il quale, dopo le necessarie verifiche, comunicherà l'importo ammissibile ed erogabile dovuto, a cui seguirà l'emissione della relativa fattura da parte del Contraente ACI.

#### **Articolo 3 - Elezione di domicilio**

Agli effetti presente Atto Aggiuntivo, le Parti eleggono il rispettivo domicilio presso le sedi indicate in epigrafe. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto alla Parte interessata.

#### **Articolo 4 - Spese contrattuali e oneri diversi**

Le spese di bollo, di registro ed ogni altro onere relativo al presente Atto Aggiuntivo sono poste a carico di ACI.

#### Articolo 5 - Recesso

1. È facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Atto Aggiuntivo nei casi in cui sussistano giustificati motivi, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/90, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. La Parte destinataria della comunicazione prende atto della risoluzione presente Atto Aggiuntivo, con comunicazione scritta indirizzata all'altra Parte.

2. Ferma restando la predetta facoltà di recesso, le Parti si danno atto che, in caso di recesso, le attività rendicontate da ACI saranno rimborsate dalla Regione ai sensi dell'art. 9 della "Convenzione per la realizzazione di servizi per il Centro regionale dell' Infomobilità - Fase II" stipulata tra le Parti in data 5 marzo 2013.

#### Articolo 6 - Foro competente

1. In caso di controversie, le Parti s'impegnano a ricercare una composizione amichevole. Ove il tentativo di composizione dovesse fallire, le Parti concordano che il Foro competente è quello di Roma.

"Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero                      contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservato agli atti dalla struttura".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

Regionale T.U.M.R.

Arch. Manuela Manetti

IL PRESIDENTE

dell'Automobile Club d'Italia

Ing. Angelo Sticchi Damian